

**Consiglio Regionale
della Puglia**

5a Commissione Consiliare Permanente
(Assetto ed-utilizzazione del Territorio)

Bari, 5.3.1985.

Prot. n. 63 / 3874 (1984)

Al Sig. Coordinatore
Settore Segreteria
Consiglio Regionale
S E D E

e, p. c.

Al Sig. Coordinatore
Settore Legislativo
Consiglio Regionale
S E D E

Oggetto: p.d.l. a firma del consigliere Bellomo "Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre".

(Atto consiliare n. 327/A - III Legislatura)

Si invia, per i successivi adempimenti, la p.d.l. in oggetto che la scrivente Commissione ha esaminato nella seduta del 19.2.1985 con parere favorevole ed emendamenti.

Si allega^{no} alla presente, relazione a firma del Presidente Vessia ed ~~emendamenti~~ ^{a fronte} emendamenti proposti dalla Commissione.

Distinti saluti.

D'ordine del Sig. Presidente
Il Responsabile della Segreteria
(Ing. Giovanni Mona)



PROPOSTA DI LEGGE

"DISCIPLINA URBANISTICA PER LA COSTRUZIONE DELLE SERRE".

Esaminata dalla Commissione nella seduta del 19.2.1985. Parere favorevole con emendamenti.

Relatore: Onofrio VESSIA.

-
- Relazione;
 - p.d.l. con a fronte testo proposto dalla Commissione.

Marzo 1985.

P.D.L. "DISCIPLINA URBANISTICA PER LA COSTRUZIONE DELLE SERRE".

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende disciplinare sotto l'aspetto urbanistico la costruzione delle serre.

Il problema si è infatti reso urgente atteso che l'introduzione di nuovi processi produttivi, soprattutto nel campo orto-floricolo e per la moltiplicazione delle piante, fa diventare sempre più necessario la realizzazione di ambienti artificiali nei quali condizionare una serie di elementi quali la temperatura, l'aereazione, l'umidità.

Tuttavia non poche Amministrazioni comunali pongono giustamente al riguardo alcuni problemi di legittimità, sottoponendo le serre alla normale disciplina urbanistica. Con ciò vengono però a crearsi non poche difficoltà per i produttori agricoli, data spesso la composizione della struttura fondiaria e la rilevante estensione fondiaria che occorrerebbe, ove si volesse realizzare le serre con i normali indici urbanistici.

La proposta di legge risolve i problemi accennati mediante una specifica disciplina, rimanendo fermi i principi della legge generale.

La proposta di legge, formata da otto articoli, ~~presenta~~ infatti:

Art. 1 - Definisce la finalità della legge, che è appunto quella della disciplina della costruzione delle serre.

Art. 2 - Definisce le caratteristiche tipologiche della serra.

Art. 3 - Stabilisce che i Comuni definiscono nell'ambito dei propri strumenti urbanistici la previsione delle serre nell'ambito delle zone agricole nonchè gli indici edilizi di costruzione e le opere ammesse per lo scarico e l'incanalamento delle acque.

Art. 4 - Stabilisce le norme transitorie per la costruzione delle serre in attesa della normativa degli strumenti urbanistici.

Art. 5 - Individua le zone ove non è consentita la costruzione delle serre (zone boscate, zone soggette a vincolo paesaggistico, zone non agricole).

Art. 6 e 7 - Procedimentano il rilascio delle autorizzazioni del Sindaco.

Art. 8 - Regolarizza le serre ultimate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Il testo illustrato è quello proposto dalla Commissione che, di concerto con il proponente e l'Assessore all'Urbanistica, ha proceduto ad un miglior raccordo della p.d.l. presentata con la normativa urbanistica vigente.

Marzo 1985

Onofrio Vessia

PROPOSTA DI LEGGE

"DISCIPLINA URBANISTICA PER LA COSTRUZIONE DELLE SERRE"

Art. 1

1. Con la presente legge la Regione Puglia disciplina la costruzione delle serre.

Art. 2

1. Ai fini della presente legge è considerata serra ogni impianto che realizzi un'ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole o per la preparazione di materiale di moltiplicazione delle piante e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente con copertura o chiusure laterali abitualmente infisse.

Art. 3

1. Nell'adozione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione ovvero della variante generale agli stessi, i Comuni possono disciplinare le serre mediante loro previsione nell'ambito delle zone agricole, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi e dei piani di sviluppo agricoli.

art. 1

Art. 2

1. Ai fini della presente legge è considerata serra ogni impianto che realizzi un'ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità, per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante.

2. Le serre di cui al primo comma devono avere struttura portante in ferro e pareti e superfici di copertura in vetro o materiali similari.

art. 3

1. Nell'adozione, a mente della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, del piano regolatore generale ovvero della variante generale allo stesso

(Testo proposta di legge)

2. Per tali zone devono comunque essere determinati i rapporti massimi di copertura e la disciplina delle opere necessarie per la realizzazione delle serre, per la loro accessibilità, per lo scarico e l'incanalamento sia delle acque meteoriche sia di quelle eventuali derivanti dallo esercizio dell'impianto.

3. Lo strumento urbanistico può eventualmente consentire la costruzione di serre anche in zone a diversa destinazione d'uso, purchè tale previsione sia con questa compatibile e non comprometta la attuazione del piano regolatore o del programma di fabbricazione.

Art. 4

1. I Comuni provvisti di piano regolatore generale ovvero di programma di fabbricazione non soggetto a revisione, debbono provvedere a quanto prescritto dal precedente articolo mediante apposita variante al rispettivo strumento urbanistico da adottarsi nel termine massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ove trattasi di piano regolatore generale, la variante non è soggetta alla preventiva autorizzazione della Regione.

Art. 4

1. Fino a quando non venga approvato lo strumento urbanistico che disciplini espressamente la costruzione di serre, queste possono essere realizzate purchè:

1 - la superficie coperta non superi il 75% dell'area disponibile ove questa non sia inferiore a mq 4.000;

(Testo proposto dalla Commissione)

2.

2. Per le zone di cui al primo comma...

delibera

art. 4

.. con le modalità di cui al precedente art. 2 purchè:

5

- 2 - l'altezza, misurata al colmo delle coperture, non superi i metri 6;
- 3 - le distanze minime non siano inferiori a:
- a - metri 6 da fabbricati adibiti a civile abitazione;
 - b - metri 3 dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza inferiore a metri 7;
 - c - metri 6 dal ciglio delle strade di larghezza compresa tra i metri 7 e metri 15;
 - d - metri 10 dal ciglio delle strade di larghezza superiore a metri 15;
- 5 - i muri di sostegno e di contenimento non superino l'altezza di metri 3;
- 6 - sia prevista nel progetto la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dallo esercizio dell'impianto.

2. Le superfici utilizzate dalle serre possono essere ~~comptate~~ ^{comptate} ai fini della volumetria assentibile soltanto per fabbricati funzionalmente connessi alla conduzione agraria del fondo, ivi comprese le abitazioni rurali.

Non è comunque consentita la costruzione di serre in zone boscate soggette a vincolo forestale, in aree destinate dallo strumento urbanistico ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonchè ad altre opere pubbliche, a rispetto ambientale, ad insediamenti di edilizia residenziale pubblica. In questi casi può essere concessa una autorizzazione in modo precario.

A norma della legge 3 novembre 1952 n. 1902 e successive modificazioni si devono in ogni caso applicare le ordinarie misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati.

- 3 - le distanze minime da fabbricati adibiti a civile abitazione non siano inferiori a metri 6;
- 4 - le distanze dalle strade non siano inferiori a quelle previste dalle norme statali, regionali o comunali vigenti;

Art. 5

1. Non è, comunque consentita la costruzione di serre:
- a - nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
 - b - nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del d.m. 21 novembre 1984;
 - c - in tutte le zone non tipizzate agricole negli strumenti urbanistici generali.

(Testo proposta di legge)

Art. 6

1. Chiunque intenda procedere alla costruzione di serre deve chiedere al Sindaco apposita autorizzazione che può essere rilasciata anche senza il parere della commissione edilizia. Fermo restando il disposto di cui all'art. 25 del r.d; 3 giugno 1940, n. 1357,

2. Le determinazioni del Sindaco devono essere notificate all'interessato non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda; scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto.

3. La domanda dovrà essere corredata da certificato catastale, da una planimetria indicante la localizzazione e la dimensione delle opere in progetto,

4. Il rilascio dell'autorizzazione è connesso alla specifica destinazione d'uso agricolo dei manufatti e, pertanto, gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione.

5. Non è soggetto ad autorizzazione la mera sostituzione degli elementi costituenti le serre.

Art. 7

1. La costruzione delle serre effettuata con osservanza delle disposizioni della presente legge non è soggetta ai limiti ed ai divieti di cui all'art. 41 quinquies, terzo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

(Testo proposto dalla Commissione)

4.

art. 6

1. Chiunque intenda procedere alla costruzione di serre purchè in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'art. 9, lett. a) legge 28 gennaio 1977, n. 10, deve chiedere al Sindaco apposita autorizzazione da rilasciarsi sentito il parere della commissione edilizia.

.. da un certificato attestante la qualifica di imprenditore agricolo principale, nonchè dal parere sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona da parte dell'Assessorato regionale all'agricoltura - Ispettorato competente.

art. 7

7

Art. 8

1. Ai fini della regolarizzazione delle serre ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta la concessione edilizia al Sindaco, il quale la rilascia anche in deroga ai limiti ed ai divieti di cui all'articolo precedente, alle norme di piano regolatore o di regolamento edilizio nonchè in deroga alle altre disposizioni della presente legge.

Per il computo delle superfici utilizzate dalle serre si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 5.

2. La sostituzione degli elementi costituenti le serre non è soggetta ad autorizzazione del Sindaco.

3. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

art. 8

.. il quale la rilascia nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge.